



CITTA' DI VIGNOLA (MODENA)

STATUTO

- Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 26.1.2001, divenuta esecutiva l'1.2.2001 a seguito esame Co.Re.Co..
- Modificato con le sottoelencate deliberazioni consiliari:
 - * n. 98 del 29.11.2004, divenuta esecutiva per decorrenza di termini in data 14.12.2004.
 - * n. 12 del 5.3.2009, divenuta esecutiva per decorrenza di termini in data 30.3.2009.
 - * n. 89 del 21.12.2010, divenuta esecutiva per decorrenza di termini in data 9.1.2011, pubblicata all'Albo pretorio dal 30.12.2010 al 14.1.2011 compresi.
 - * n. 90 del 21.12.2010, divenuta esecutiva per decorrenza di termini in data 9.1.2011, pubblicata all'Albo pretorio dal 30.12.2010 al 14.1.2011 compresi.
 - * n. 38 del 21.06.2016, divenuta esecutiva per decorrenza di termini in data 8.7.2016, pubblicata in data pubblicata all'Albo pretorio dal 28.06.2016 al 13.07.2016 compresi.
 - * n. 52 del 26.9.2018, divenuta esecutiva per decorrenza di termini in data 10.10.2018, pubblicata all'Albo pretorio dall'1.10.2018 al 16.10.2018 compresi.
 - * n. 8 del 25.3.2020, divenuta esecutiva per decorrenza di termini in data 9.4.2020, pubblicata all'Albo pretorio dal 30.3.2020 al 14.4.2020 compresi.
 - * n. 49 del 29.7.2020, divenuta esecutiva per decorrenza di termini in data 10.8.2020, pubblicata all'Albo pretorio dal 31.7.2020 al 15.8.2020 compresi.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO

ART. 1 FINALITÀ E PRINCIPI

1. Il Comune di Vignola è ente locale autonomo, rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo, adotta il proprio Statuto secondo i principi fissati dalla Costituzione.
2. Il Comune è titolare secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni proprie e di quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione Emilia-Romagna.
3. Il Comune ispira la propria attività attenendosi ai seguenti principi generali:
 - difesa e consolidamento dei valori di libertà, uguaglianza e pari dignità sociale, pace e solidarietà;
 - tutela della vita in tutte le sue forme, della persona, della maternità e della paternità;
 - tutela della salute e dell'ambiente, come fondamentali diritti dell'individuo e interessi della collettività;
 - riconoscimento dell'arte e della cultura, in tutte le loro forme, come strumenti di crescita dell'individuo e della collettività;
 - riconoscimento di un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale basato sui principi dell'autonomia degli Enti locali, della collaborazione e dell'integrazione tra i diversi livelli di governo;
 - realizzazione, con i poteri e gli istituti del presente statuto, dei principi di autogoverno della comunità, di sussidiarietà orizzontale e di riconoscimento del pluralismo politico e sociale;
 - rivendicazione di un ruolo primario e autonomo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici e di pubblico interesse (in attuazione del principio di sussidiarietà verticale)

ART. 2 DIRITTO ALL'ACQUA

1. Il Comune di Vignola tutela l'accesso all'acqua affermando il principio della proprietà pubblica di questo bene comune come risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà e principi di efficienza, efficacia ed economicità.
2. Il rispetto di tali criteri e principi è finalizzato a garantire un ambiente sostenibile e un servizio idrico di qualità per i cittadini a tariffe eque in quanto servizio pubblico locale privo di rilevanza economica.

ART. 3 CRITERI E METODI DELL'AZIONE COMUNALE

1. Il Comune di Vignola, nel realizzare le proprie finalità, pone a fondamento della sua azione i seguenti criteri e metodi:

- promuovere uno sviluppo equilibrato che garantisca il progresso civile, sociale ed economico della comunità attraverso il metodo e gli strumenti della programmazione, in aderenza al principio di collaborazione tra i diversi livelli di governo;
 - assicurare l'attività di programmazione attraverso la partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni sociali, professionali ed economiche rappresentative d'interessi collettivi e diffusi;
 - rendere effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa, garantendo un'informazione completa e accessibile sull'attività svolta direttamente dall'Ente o dalle strutture cui esso partecipa, attraverso la presentazione in Consiglio Comunale del Bilancio di Missione;
 - garantire la soddisfazione dei diritti e dei bisogni primari dei cittadini attraverso efficienti ed efficaci servizi pubblici e adeguati servizi sociali, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato e nell'ambito di un sistema integrato di sicurezza sociale;
 - attuare il superamento di ogni forma di discriminazione, promuovendo iniziative che assicurino condizioni effettive di pari opportunità;
 - attuare il principio dell'equità fiscale nell'ambito dei tributi di competenza comunale;
 - operare verso il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nella propria comunità;
 - favorire l'ordinata integrazione di persone e di gruppi appartenenti ad altre culture e ad altre etnie presenti sul territorio comunale;
 - sostenere la famiglia come riferimento e valore fondamentale per la predisposizione dei piani e dei programmi dell'Amministrazione;
 - promuovere lo sviluppo delle attività culturali, formative e di ricerca, sportive e del tempo libero, con particolare riguardo alle attività volte a costruire un'identità e una coscienza civica;
 - promuovere e assicurare l'equilibrato assetto del territorio, concorrendo, insieme con altre istituzioni nazionali ed internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, garantendo nell'ambito di un uso sostenibile delle risorse, i diritti e le necessità delle generazioni future;
 - garantire il recupero, la tutela e la conservazione della biodiversità, delle risorse ambientali, storiche e culturali nonché delle tradizioni locali, anche attraverso procedure di governance partecipata;
 - promuovere le condizioni di sviluppo delle attività economiche e imprenditoriali del territorio;
 - promuovere politiche attive per l'occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali, anche attraverso l'impulso e il sostegno alle realtà della cooperazione;
 - assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche promuovendo lo sviluppo delle forme di collaborazione tra pubblico e privato e dell'associazionismo;
 - sostenere e promuovere le produzioni agricole, agroalimentari ed enogastronomiche tipiche del territorio che utilizzino tecniche a basso impatto ambientale.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, l'utilizzazione delle risorse umane e patrimoniali del Comune sono orientate alla soddisfazione dei bisogni e delle domande dei cittadini e sono improntate a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di trasparenza e della più diffusa partecipazione ed informazione dell'azione amministrativa, in coerenza e nel pieno rispetto del principio della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti.
 3. Il Comune disciplina i procedimenti amministrativi secondo principi di semplificazione, fornendo anche assistenza al cittadino negli adempimenti richiesti dalla Legge.

4. Il Comune si impegna a consultare preventivamente le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche o le imprese presenti sul territorio quando si debbano assumere decisioni che interessano o producono effetti diretti sulle attività imprenditoriali.
5. Il Comune, nell'ambito della legislazione in materia di "Statuto dei diritti del contribuente", adegua e disciplina, con propri regolamenti, principi dettati dalla legge, assicurando comunque l'effettiva operatività del diritto d'interpello del contribuente.
6. Il Comune, secondo i principi sanciti dalla Carta Europea dell'autonomia locale e nei limiti consentiti dall'ordinamento statale, promuove e partecipa a forme di collaborazione e raccordo con enti locali di altri Stati.
7. Il Comune, secondo i principi del Patto di Modena per la prevenzione e il contrasto della violenza maschile sulle donne in applicazione della convenzione di Istanbul sulla base della legge per la parità della Regione Emilia-Romagna n.6/2014, può decidere di costituirsi parte civile nei processi aventi ad oggetto la violenza sulle donne per fatti di forte rilevanza pubblica nella vita della comunità locale e, comunque, ogni volta che lo ritenga opportuno.

ART. 4 SEDE, STEMMMA E GONFALONE

1. La sede del Comune di Vignola è situata nel capoluogo.
2. Gli organi comunali possono riunirsi anche in sede diversa.
3. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone approvato dagli Organi Comunali.
4. Al Comune di Vignola spetta il titolo di "Città" a seguito del riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica.

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA

ART. 5 PARTECIPAZIONE CIVICA E BENI COMUNI

1. Il Comune favorisce e sostiene l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa per la comunità.
2. La partecipazione dei cittadini, accompagnata e supportata dai diritti di informazione/formazione, di accesso agli atti e degli obblighi sulla trasparenza, si svolge attraverso gli strumenti di democrazia diretta e nell'ambito delle libere forme associative.
3. Il Comune di Vignola, anche al fine di garantire i diritti delle generazioni future, tutela i beni che la collettività riconosce come comuni, nel loro contesto ecologico urbano e rurale, in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali delle persone. Principi fondamentali nel governo dei beni comuni sono la cura condivisa e la partecipazione nei processi decisionali, secondo le modalità stabilite nel regolamento per la partecipazione nel governo e nella cura dei beni comuni.
4. Il Comune promuove l'istituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi allo scopo di accrescere nelle nuove generazioni la consapevolezza dei diritti e dei doveri verso la comunità e le istituzioni
5. In coerenza con il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale, attraverso la stipula del patto di condivisione, di cui al successivo art. 7.

ART. 6 AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni di cui al presente titolo, con esclusione di quelle relative ai referendum, anche se riferite ai cittadini o agli elettori, si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Vignola:
 - a) agli stranieri e agli apolidi maggiorenni residenti nel Comune di Vignola;
 - b) ai cittadini, agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune di Vignola, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
2. Le disposizioni di cui al successivo art.10 (istanze e petizioni) e **art. 23-bis (assemblee di quartiere)** si applicano anche ai cittadini e agli stranieri che, pur se residenti in altri comuni, svolgono la loro attività lavorativa o di studio nel Comune di Vignola.

ART. 7 PATTO DI CONDIVISIONE

1. Il patto di condivisione è lo strumento con cui il Comune ed i cittadini singoli o associati concordano quanto necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto di condivisione varia in relazione alla natura dei diversi beni comuni, alla complessità del progetto e alla specificità della comunità di riferimento, qualora presente.
3. Le modalità di attuazione del patto sono definite in apposito regolamento.

ART. 8 FORME ASSOCIATIVE E VOLONTARIATO

1. Il Comune favorisce l'attività e lo sviluppo delle libere forme associative della propria popolazione.
2. L'Amministrazione comunale provvede all'istituzione ed aggiornamento di un albo comunale delle libere forme associative presenti sul territorio.
3. Sono considerate di particolare interesse collettivo le libere forme associative che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali della solidarietà, del volontariato e della cooperazione.
4. Il Comune può stipulare con tali forme associative apposite convenzioni e protocolli d'intesa per la gestione dei servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative.
5. I criteri per l'iscrizione all'albo comunale e l'accesso alle strutture ed ai servizi del Comune sono definiti dal regolamento. In ogni caso le forme associative, per aver diritto all'iscrizione, devono essere dotate di un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità democratica alle cariche sociali, nonché svolgere attività senza scopo di lucro.
6. Gli enti periferici di associazioni nazionali riconosciute dalla legge enti morali con finalità assistenziali, educative, culturali, sociali, sportive e ricreative, possono essere iscritte all'Albo comunale anche se con un ordinamento interno parzialmente elettivo.

ART. 9 GLI ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA

1. Il Comune considera gli istituti di democrazia diretta come fondamentali strumenti di partecipazione popolare all'attività dell'Amministrazione. A tal fine garantisce a tutti i titolari dei diritti di partecipazione di potersi avvalere dei seguenti istituti:
 - a) istanze e petizioni;
 - b) la parola al cittadino;
 - c) la giornata della democrazia;
 - d) scelta partecipata;
 - e) consiglio comunale aperto
 - f) iniziativa popolare a voto consiliare;
 - g) referendum e consultazioni popolari;
 - h) assemblee di quartiere**

2. Il Comune di Vignola promuove il dialogo come metodo delle relazioni perché, anche nell'ambito degli istituti di democrazia diretta si realizzi, attraverso l'accoglienza e la reciproca comprensione, la sinergia di pensieri diversi per il miglior perseguimento del bene comune.
3. Il Comune di Vignola favorisce la conoscenza, la diffusione e l'utilizzo degli istituti di democrazia diretta, con gli strumenti e le modalità stabilite nel regolamento sugli istituti di partecipazione **ed in particolare attraverso la promozione e l'istituzione di un Tavolo di Negoziazione Permanente**

ART. 10 ISTANZE E PETIZIONI

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere per iscritto istanze e petizioni su materie di competenza comunale con riferimento a problemi di interesse personale o collettivo.
2. Le istanze riguardano singoli cittadini e problemi di interesse personale. Vengono rivolte al Sindaco che, sentito gli uffici competenti, dà una risposta entro trenta giorni.
3. Le petizioni riguardano cittadini singoli o associati e problemi di interesse collettivo. Vengono rivolte al Sindaco che, sentito il primo firmatario dà una risposta entro sessanta giorni. I cittadini hanno il diritto di presentare petizioni anche per via informatica. Su libera scelta di chi inizia la petizione, questa può essere pubblicata sull'apposito spazio del Sito Internet del Comune, affinché altri cittadini possano sostenerla, firmandola on line. Decorsi 30 giorni, la **petizione elettronica** viene chiusa ed inoltrata al sindaco ai fini della risposta. Questi ha l'obbligo di comunicare la sua risposta entro 60 giorni, nonché di pubblicarla sul sito.
4. Il regolamento definisce le modalità dei rispettivi procedimenti amministrativi.

ART. 11 LA PAROLA AL CITTADINO

1. Almeno una volta all'anno su iniziativa dell'Amministrazione o su richiesta di 200 aventi diritto agli istituti di cui al presente titolo, viene convocata, su argomenti di interesse collettivo, un'assemblea aperta al pubblico, "La Parola al Cittadino", pubblicizzata in maniera adeguata dall'Amministrazione, con le seguenti caratteristiche:
 - orario e luoghi scelti in modo da agevolare la massima partecipazione dei cittadini;
 - tutti i residenti del Comune hanno facoltà di partecipare;
 - presenza del Sindaco e degli assessori;
 - viene preliminarmente stilato un elenco delle proposte dei cittadini da discutere;
 - si discute la prima proposta scritta in ordine temporale e poi via via le altre con pari breve tempo massimo uguale per tutti gli interventi;
 - ogni proposta dopo breve discussione viene votata;
 - ogni presente può votare tutte le proposte che ritiene opportuno sostenere;
 - le tre proposte più votate vengono approfondite, discusse e votate nel primo Consiglio Comunale utile, **previo esame da parte della competente Commissione Consiliare**, invitando i cittadini proponenti a relazionare
2. Le proposte presentate devono essere sostenibili economicamente e compatibili con la disponibilità del bilancio comunale

ART. 12 LA GIORNATA DELLA DEMOCRAZIA

1. Su iniziativa dell'Amministrazione, almeno una volta ogni due anni, su argomenti di interesse collettivo, viene convocata "La Giornata della Democrazia", aperta a tutti i residenti. Sono inoltre invitati a partecipare 500 cittadini estratti a sorte dalle liste elettorali.
2. La Giornata della Democrazia ha le seguenti caratteristiche:
 - orario e luoghi scelti in modo da agevolare la massima partecipazione dei cittadini;
 - presenza del Sindaco e degli assessori;
 - si utilizzano vari metodi partecipativi nei gruppi di lavoro e in seduta plenaria per permettere a tutti di fare proposte e discuterle, al fine di scegliere insieme, con votazione, le proposte prioritarie, approfondirle e presentarle sotto forma di raccomandazioni finali;
 - **le raccomandazioni finali de "La Giornata della democrazia" vengono approfondite e discusse nelle apposite commissioni del Consiglio Comunale, con invito ai cittadini proponenti a relazionare, e trasmesse poi all'organo competente, il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale per la votazione**

ART. 13 SCELTA PARTECIPATA

1. Un comitato promotore di 20 cittadini, sostenuto dalle firme di almeno 250 cittadini, o l'Amministrazione Comunale possono presentare un progetto di scelta partecipata, attraverso l'avvio di un percorso di confronto tra Amministrazione Comunale e cittadini su un tema di competenza del Comune che abbia interesse generale.
2. Il progetto di scelta partecipata può riguardare anche il bilancio di previsione e le decisioni sugli stanziamenti sia nella parte delle entrate che delle spese.
3. Nella preparazione del progetto i cittadini possono avvalersi, con i tempi e i modi previsti dal regolamento, dei dipendenti comunali esperti sulle materie in discussione.
4. Successivamente alla presentazione del progetto, Amministrazione e comitato promotore definiscono tempi e modalità del percorso finalizzato alla stesura del testo definitivo della scelta partecipata da sottoporre all'Amministrazione Comunale.
5. Nel caso di indizione su istanza dei cittadini, il processo inizia e prosegue se almeno 20 cittadini partecipano ad ogni incontro previsto.
6. In caso di mancata approvazione da parte del Consiglio Comunale il Comitato promotore può presentare un'iniziativa popolare a voto popolare, previa la raccolta di 500 firme.

ART. 14 CONSIGLIO COMUNALE APERTO

1. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico sociale, il Consiglio può essere convocato in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini, con diritto di parola.
2. Il Presidente del Consiglio convoca la seduta aperta ai cittadini:
 - di sua iniziativa, sentita la Conferenza dei capigruppo;
 - su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri o del Sindaco;
 - su richiesta di almeno 50 persone residenti

3. In tali particolari sedute il Presidente garantisce la piena libertà di espressione di tutti i presenti. I rappresentanti di coloro che hanno presentato istanza di partecipazione possono illustrare le proprie richieste. Al termine della discussione si può mettere al voto il parere dei cittadini presenti, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

ART. 15 INIZIATIVA POPOLARE A VOTO CONSILIARE

1. I cittadini possono esercitare l'iniziativa degli atti amministrativi mediante la proposta di atto amministrativo di iniziativa popolare a voto consiliare.
2. I promotori di una iniziativa popolare a voto consiliare devono costituirsi in comitato composto da almeno 20 cittadini elettori. Il numero di firme da raccogliere a sostegno di una iniziativa popolare a voto consiliare deve essere almeno pari a 250 elettori del Comune.
3. La proposta di iniziativa popolare a voto consiliare viene discussa nel primo Consiglio Comunale utile. La discussione deve avere un tempo massimo di 3 mesi dalla data di presentazione delle firme.
4. L'eventuale accoglimento o rigetto della proposta popolare deve essere motivato e comunicato ai presentatori, nei modi e nei tempi previsti dal regolamento. Il regolamento può altresì prevedere adeguate forme di pubblicità per rendere note a tutti i cittadini le determinazioni del Consiglio Comunale.

ART. 16 REFERENDUM E CONSULTAZIONI POPOLARI

1. I cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune di Vignola sono titolari del diritto alla consultazione referendaria in materie di esclusiva competenza locale e con modalità definite nel regolamento.
2. In particolare il Comune riconosce le seguenti forme di referendum e consultazioni popolari:
 - Iniziativa popolare a voto popolare
 - referendum confermativo
 - referendum abrogativo
 - consultazione popolare su iniziativa del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale
3. I promotori devono costituirsi in comitato composto da almeno 20 persone, denominato Comitato promotore. Il numero di firme da raccogliere deve essere almeno pari a 1000 elettori.
4. Se una proposta referendaria sottoposta a voto popolare non viene approvata, non può essere ripresentata prima di 5 anni.
5. Qualora prima della data di svolgimento del referendum, sia intervenuta l'approvazione, modifica o revoca dell'atto o della disciplina cui si riferisce il referendum, la Giunta e il Comitato promotore decidono di comune accordo sulla procedibilità dello svolgimento del Referendum. In mancanza di accordo decide il Difensore Civico o, in sua assenza, il Comitato dei Garanti.
6. I referendum non si possono svolgere nei tre mesi antecedenti e nei tre mesi successivi alla data prefissata per elezioni o referendum nazionali e regionali

7. Il Regolamento determina le norme per l'indizione e la procedibilità del referendum, i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e la autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto, nonché per la proclamazione del risultato.

ART. 17 INIZIATIVA POPOLARE A VOTO POPOLARE

1. I cittadini possono esercitare l'iniziativa degli atti amministrativi mediante la proposta di atto amministrativo di iniziativa popolare a voto popolare.
2. Il Comitato promotore, composto da 20 cittadini, presenta la proposta che, previo parere favorevole della competente Commissione Consiliare, potrà essere discussa e approvata dal Consiglio Comunale. Il numero di firme da raccogliere a sostegno di un'iniziativa popolare a voto popolare deve essere almeno pari a 250 elettori del comune.
3. Il Consiglio Comunale può approvare la proposta oppure ha la possibilità di proporre al comitato emendamenti, nel rispetto dello spirito originario della proposta di atto amministrativo, che possono essere accettati o rifiutati dal comitato stesso.
4. Se il Consiglio Comunale approva l'atto amministrativo con gli eventuali emendamenti accettati dal comitato non si procede al voto popolare. Il Consiglio Comunale può inoltre elaborare una controproposta di atto amministrativo.
5. Se la proposta di atto amministrativo non è approvata dal Consiglio Comunale entro 3 mesi dalla presentazione alla Segreteria Generale, deve essere sottoposta, unitamente all'eventuale controproposta consiliare, a referendum, previa dichiarazione di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti e raccolta delle firme nei tempi stabiliti dal Regolamento.
6. Se esiste una controproposta consiliare, gli elettori potranno votare a favore dell'iniziativa popolare o a favore della controproposta consiliare, oppure contro entrambe per mantenere lo status quo.
7. Il Consiglio Comunale non può disattendere l'esito del referendum per tutta la durata del suo mandato.

ART. 18 REFERENDUM CONFERMATIVO

1. I cittadini hanno il diritto al referendum confermativo ai fini del controllo dell'operato degli organi eletti.
2. E' sospesa l'entrata in vigore di una deliberazione del Consiglio Comunale, quando lo richieda, entro 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione, il comitato promotore.
3. In seguito alla richiesta di sospensione è indetto il referendum confermativo se tale richiesta viene sostenuta da almeno 1000 firme degli elettori, raccolte nei tempi stabiliti dal regolamento.
4. Il Consiglio Comunale, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti può disporre per motivi di interesse pubblico l'attuazione della deliberazione sottoposta a referendum

5. La Delibera sottoposta a referendum confermativo entra comunque in vigore se la richiesta di referendum confermativo non raccoglie il numero minimo di firme.
6. L'atto amministrativo entra in vigore quando la maggioranza dei voti validamente espressi nel referendum confermativo si esprime a favore dell'atto
7. Se il referendum confermativo dà esito sfavorevole all'atto amministrativo, esso non entra in vigore e non può più essere ripresentato prima di 5 anni.

ART. 19 REFERENDUM ABROGATIVO

1. E' indetto referendum popolare per l'abrogazione, totale o parziale, di una Delibera del Consiglio Comunale.
2. In caso di esito favorevole all'abrogazione dell'atto, l'organo che lo aveva approvato non può riapprovare l'atto abrogato per tutta la durata del suo mandato.

ART. 20 CONSULTAZIONE POPOLARE SU INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA COMUNALE

1. Sulle materie rientranti nelle rispettive competenze il Consiglio Comunale e la Giunta possono disporre una consultazione popolare
2. Nel caso di consultazione popolare su iniziativa del Consiglio è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti dello stesso.

ART. 21 OGGETTO DEL REFERENDUM

1. Ciascun referendum deve avere per oggetto un solo quesito che deve essere formulato con chiarezza e in modo univoco.
2. I referendum possono essere richiesti su tutte le materie sulle quali il Consiglio Comunale ha competenza deliberativa, fatta eccezione per:
 - a) Atti di approvazione del bilancio e sue variazioni;
 - b) Atti concernenti tributi e tariffe;
 - c) Atti esecutivi di norme statali, regionali o statutarie, o atti di approvazione di convenzioni, successivamente alla loro stipula;
 - d) Atti relativi al personale del Comune;
 - e) Atti di pianificazione territoriale generale;
 - f) Statuto e Regolamento del Consiglio Comunale;
 - g) Atti che incidono su diritti soggettivi di natura patrimoniale

ART. 22 AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM

1. La verifica dell'ammissibilità di una richiesta di referendum ad iniziativa popolare è rimessa al Difensore Civico. In assenza di convenzione per l'utilizzo del difensore civico di altra istituzione pubblica, il giudizio di ammissibilità è rimesso ad un Comitato di Garanti formato

da tre esperti, nominati dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei 3/4 dei Consiglieri.

2. Una volta ritenuto ammissibile il referendum, l'Amministrazione darà l'adeguata informazione sulle opzioni del referendum e le loro ragioni, diffuse attraverso i diversi mezzi di informazione e il contatto diretto, oltre che con un opuscolo informativo redatto in forma digitale
3. Il Difensore Civico o il Comitato dei Garanti assicurano inoltre l'attività di informazione nei confronti dei cittadini interessati agli istituti di democrazia diretta.

ART. 23 EFFETTI DEL REFERENDUM

1. La proposta sottoposta a referendum si intende approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi (quorum zero).
2. Nel caso di iniziativa popolare a voto popolare, il risultato è vincolante e l'Amministrazione, al fine di recepire la proposta approvata nella consultazione referendaria, predispone e sottopone al Consiglio Comunale gli atti conseguenti, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato.
3. Nel caso di referendum confermativo, con esito sfavorevole all'atto amministrativo, il Consiglio Comunale ne dispone la revoca entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato.
4. Nei casi di referendum abrogativo e di referendum confermativo, nell'ipotesi prevista dall'art. 18 – comma 4, il Consiglio Comunale provvede, entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato, a revocare il provvedimento oggetto del referendum e a disciplinare e sanare rapporti e situazioni giuridiche o di fatto eventualmente prodotti dall'atto revocato, nel rispetto della volontà popolare espressa.
5. Nel caso di consultazione popolare su iniziativa del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, il Sindaco è tenuto a sottoporre all'organo competente la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto al referendum, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato. La deliberazione terrà conto della partecipazione alla consultazione e dell'esito della stessa.

ART. 23-bis ASSEMBLEE DI QUARTIERE

1. **Il Comune sostiene la formazione delle Assemblee di Quartiere con il compito di promuovere la conoscenza delle stesse e di facilitarne la costruzione, la permanenza e l'operatività**
2. **L'Assemblea di Quartiere è un luogo di elaborazione di proposte partecipate, uno spazio non delimitato da confini fisici, ma uno spazio simbolico di appartenenza, di identità, in cui i soggetti titolari di interesse si identificano.**
3. **L'Amministrazione Comunale pubblica un avviso informativo alla cittadinanza, invitando gli interessati a dimostrare il proprio intento a costituire un'Assemblea di Quartiere nella propria zona.**
4. **I soggetti, singoli o associati, una volta raccolte 50 firme, possono presentare all'Amministrazione Comunale una richiesta per la formazione di un'Assemblea di Quartiere**

5. Il regolamento definisce le modalità dei procedimenti amministrativi necessari

ART. 24 DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli od associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le leggi in vigore e le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad elencare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito, quando la conoscenza degli atti possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

ART. 25 DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.
2. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale, delle aziende autonome, speciali e dei soggetti gestori di pubblici servizi sono pubblici, con le limitazioni previste dalle leggi in vigore e dal regolamento.
3. Il Comune cura la più ampia informazione nei confronti dei cittadini, con particolare riguardo a:
 - bilanci preventivi e consuntivi;
 - strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
 - valutazioni di impatto ambientale;
 - atti normativi e atti amministrativi generali;
4. L'informazione deve essere tempestiva, completa e trasparente e deve basarsi su documenti ufficiali.
5. Il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale adottano, anche di propria iniziativa, tutti i provvedimenti idonei ad una completa attuazione al diritto di informazione.

ART. 26 PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI

1. Il regolamento determina, tenute presenti le disposizioni del testo unico, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale esso deve concludersi, i criteri per l'individuazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, nonché dell'adozione del provvedimento finale. Le forme di pubblicità, i criteri, i tempi relativi alle comunicazioni nei confronti dei soggetti interessati, le modalità di intervento nel procedimento dei soggetti interessati ed i termini per l'acquisizione dei prescritti pareri sono stabiliti dal regolamento.
2. I soggetti interessati, nei casi previsti dal regolamento, possono presentare osservazioni scritte e documenti che il Comune ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto

del procedimento. In caso di valutazioni divergenti possono essere instaurate tra Comune e soggetti interessati, forme di contraddittorio, anche pubbliche; in caso di valutazioni concordanti possono essere conclusi tra comune e soggetti interessati, nelle forme e nei casi previsti dalla legge e senza pregiudizio di terzi, accordi al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.

3. Il provvedimento finale del Comune deve indicare l'eventuale intervento nel procedimento dei soggetti interessati nonché motivare l'eventuale rigetto delle osservazioni.
4. Le previsioni di partecipazione alla formazione di atti, di cui al presente articolo, non sono applicabili per l'adozione di atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di pianificazione e di programmazione e di atti relativi ai tributi.

ART. 27 DIFENSORE CIVICO

1. Il Comune, per assicurare l'Ufficio del Difensore Civico, garante dei diritti dei cittadini italiani o stranieri singoli o associati per il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, può stipulare apposita convenzione per l'utilizzo del medesimo Ufficio con altri enti in cui sussista una tale figura.

TITOLO III

ORGANI DI GOVERNO

ART. 28 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

1. Le attribuzioni e le competenze del Consiglio comunale sono stabilite dal testo unico e vengono esercitate con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento.

ART. 29 DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere, previste dal testo unico, sono disciplinate dal regolamento.
2. Ogni Consigliere, nel rispetto del testo unico, dello statuto e del regolamento del Consiglio ha diritto:
 - di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla competenza deliberativa del Consiglio;

- di sottoporre all'esame del Consiglio interrogazioni, istanze di sindacato ispettivo, mozioni, ordini del giorno, proposte e risoluzioni.
3. I Consiglieri hanno il diritto di ottenere gratuitamente da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende, dalle istituzioni e dalle strutture dipendenti del Comune, le informazioni in loro possesso ed i documenti utili all'espletamento del loro mandato.
 4. Il regolamento disciplina le forme ed i modi per l'esercizio dei poteri e dei diritti dei Consiglieri.
 5. I Consiglieri rappresentano l'intera Comunità senza vincolo di mandato. Hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali siano chiamati a farne parte.
 6. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a quattro sedute consecutive del Consiglio, sono sottoposti all'avvio della procedura di decadenza.
 7. Il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze effettuate dal consigliere, provvede a comunicare l'avvio del procedimento.
 8. Il Consigliere ha facoltà a far valere le cause giustificative delle assenze entro il termine indicato nella comunicazione di cui al comma precedente che comunque non può essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto detto termine, il Consiglio, tenuto conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato, decide definitivamente; se procede alla pronuncia di decadenza provvede alla conseguente surroga. La deliberazione deve essere notificata al consigliere decaduto entro il termine di cinque giorni dalla data di adozione del provvedimento e contestualmente depositata presso la segreteria generale.

ART. 30 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il regolamento disciplina le modalità di convocazione, il funzionamento e i lavori del Consiglio Comunale attenendosi ai seguenti principi quadro:
 - convocazioni delle sedute in ordinarie o urgenti;
 - numero diversificato dei consiglieri necessari per la validità delle sedute in prima e seconda convocazione, tenuto conto delle limitazioni stabilite dal testo unico;
 - istituzione di commissioni consiliari nel rispetto del principio di rappresentanza proporzionale tra maggioranza e minoranza e le modalità del loro funzionamento;
 - la costituzione dei gruppi consiliari e capigruppo;
 - istituzione di Commissioni consiliari, permanenti o temporanee, aventi funzioni di controllo e garanzia, attribuendo la presidenza ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione;
2. Il regolamento disciplina i servizi, individua le attrezzature e le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento dei lavori del Consiglio e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti. Individua inoltre i soggetti cui sarà affidata la gestione delle risorse relative.
3. Il regolamento disciplina altresì l'istituzione, la durata, le competenze, la composizione, le modalità di funzionamento, di votazione e le forme di pubblicità delle Commissioni consiliari assicurando in ogni caso, la presenza di almeno un consigliere per gruppo e l'attribuzione a ciascun gruppo rappresentato di tanti voti quanti sono i propri consiglieri in Consiglio.

4. I processi verbali delle deliberazioni consiliari sono firmati dal Presidente e dal Segretario generale. Il regolamento disciplina le modalità di redazione.

ART. 31 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale e ne garantisce il funzionamento nel rispetto dello statuto e del regolamento. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di:
 - convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio Comunale;
 - cura della programmazione dei lavori e del collegamento istituzionale del Consiglio Comunale con il Sindaco ed i gruppi consiliari, assicurando, altresì, adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio;
 - coordinamento dell'attività delle commissioni consiliari, d'intesa con i rispettivi Presidenti.
2. Nella prima seduta del Consiglio i consiglieri eleggono nel proprio seno, a scrutinio segreto, il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora nella prima votazione nessuno dei candidati raggiunga tale risultato, si procede, nella stessa seduta, con una seconda votazione e risultano eletti coloro che ottengono la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.
3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e lo coadiuva nell'adempimento delle funzioni. Nel caso di assenza o impedimento sia del Presidente sia del Vice Presidente, il Consiglio viene presieduto dal Consigliere più anziano di età.
4. Le deliberazioni di nomina del Presidente e del Vice Presidente sono immediatamente eseguibili.

ART. 32 NOMINA DELLA GIUNTA – PRESENTAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE

1. La giunta è composta dal Sindaco e da un massimo di cinque assessori compreso il Vice Sindaco, nominati dal Sindaco con le modalità previste dal testo unico. Nella nomina, il Sindaco garantisce la presenza di entrambi i sessi.
2. I decreti di nomina devono essere sottoscritti in segno di accettazione dai designati e devono essere depositati presso la segreteria generale.
3. Gli Assessori sono tenuti, nel settore di propria competenza, a realizzare l'indirizzo collegiale deliberato dalla Giunta.
4. Allorchè viene meno il rapporto fiduciario, il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
5. Gli Assessori partecipano alle sedute consiliari con diritto di intervento e senza diritto di voto.
6. Entro centoventi giorni dalla nomina della Giunta, il Sindaco, sentita la Giunta stessa, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. A tal fine il relativo documento è trasmesso ai Consiglieri entro il decimo giorno precedente la relativa seduta. Entro il quinto giorno precedente, ogni gruppo consiliare regolarmente costituito può presentare, per iscritto, al Presidente del

Consiglio proprie osservazioni, depositandone contestualmente copia presso la segreteria generale, con gli atti della seduta.

7. Il documento contenente le linee programmatiche è approvato dal Consiglio. In occasione dell'approvazione del Bilancio annuale di previsione tali linee possono essere adeguate. Dopo il primo anno di attività e poi con cadenza annuale, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo, il Consiglio, con documento separato, verifica le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti realizzati in attuazione degli indirizzi di governo.

ART. 33 COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta Comunale è l'organo di collaborazione del Sindaco nelle funzioni di governo del Comune.
2. La Giunta ha competenza generale ed adotta atti di governo privi di contenuto gestionale per tutte le materie che non siano riservate dal testo unico al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dal testo unico o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario e dei responsabili dei servizi.
3. La Giunta ha inoltre competenza residuale generale circoscritta alle funzioni spettanti agli organi di governo per tutte le nuove materie che le leggi statali o regionali attribuiscono al Comune senza specificare a quale organo sono attribuiti i relativi poteri.
4. La Giunta fissa gli obiettivi ed i programmi che i dirigenti devono attuare e verifica la rispondenza dei risultati alle direttive generali impartite, affidando l'attività di valutazione, controllo strategico e gestione ad un servizio in posizione di staff rispetto all'organo politico, al di fuori delle macrostrutture.

ART. 34 FUNZIONAMENTO

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. Le riunioni non sono pubbliche. Nelle riunioni della Giunta possono essere ammessi tutti coloro che il Sindaco ritenga opportuno invitare.
3. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali con l'intervento della metà dei suoi componenti con eventuale arrotondamento aritmetico in caso di numero dispari di componenti. Le votazioni sono, di norma palesi e le proposte sono approvate a maggioranza assoluta dei votanti. Gli astenuti si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti.
4. I processi verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario generale che ne cura la verbalizzazione, anche avvalendosi di altri dipendenti.

ART. 35 DIMISSIONI, DECADENZA

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza, la sospensione o il decesso del Sindaco sono disciplinati dal testo unico.

2. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio comunale e quelle degli Assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari provvede il Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
3. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta del Consiglio, e si considerano presentate il giorno stesso.
4. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni sono verbalizzate.

ART. 36 SINDACO

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione e il legale rappresentante del Comune. In particolare esercita le funzioni di Ufficiale di governo ed agisce quale rappresentante della comunità locale in materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, a carattere esclusivamente locale, adottando ordinanze d'urgenza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, emana direttive per indirizzare l'azione gestionale dell'apparato amministrativo e svolge le altre funzioni attribuitegli dal testo unico, dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Il Sindaco assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo definito dal Consiglio Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.
4. Il Sindaco può delegare funzioni agli Assessori nelle materie attribuite alla competenza del Comune e nei casi consentiti dal testo unico.
5. Il Sindaco attribuisce e definisce gli incarichi dei responsabili dei servizi e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal testo unico, dallo statuto e dai regolamenti.
6. Gli Assessori, ciascuno nell'ambito delle deleghe conferite dal Sindaco, formulano proposte alla Giunta e riferiscono in merito alle materie di rispettiva competenza. Curano il coordinamento tra le decisioni degli Organi di governo del Comune e l'attività gestionale svolta dai dirigenti e ne riferiscono alla Giunta.
7. Il Sindaco può incaricare per particolare esigenze organizzative, uno o più consiglieri comunali a svolgere compiti di studio e ricerca su materie di sua competenza, comunicandone l'esito al Consiglio Comunale.
8. Le deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.
9. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni.
10. Il Sindaco impartisce le direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale, adottando i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti.
11. Il Sindaco assume l'iniziativa e partecipa alle conferenze degli accordi di programma. In particolare, quando sia il Consiglio a prevedere tale forma di coordinamento per la realizzazione di opere, interventi o programmi, il Sindaco assume l'iniziativa secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio. Il Sindaco può delegare Assessori o responsabili di servizio per la partecipazione alle conferenze.

12. Al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti, il Sindaco coordina, avvalendosi anche della collaborazione degli istituti di partecipazione, l'orario di apertura degli uffici della pubblica Amministrazione presenti sul territorio, nonché gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici.
13. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, le sue funzioni, sono esercitate dal Vice Sindaco e, in caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, le funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

ART. 37 ESIMENTE ALLE CAUSE DI INELEGGIBILITÀ O INCOMPATIBILITÀ

Non determina il sorgere di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere comunale l'assunzione della carica di Amministratore di società di capitali controllata o partecipata quando il Consiglio Comunale abbia deliberato, ritenendola strategica per gli obiettivi di governo, lo Statuto della società medesima ove siano previsti, tra gli Amministratori, rappresentanti appartenenti agli Organi elettivi e collegiali del Comune.

ART. 38 PRINCIPI, ASSETTO E CRITERI GENERALI DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE

1. L'organizzazione dell'attività amministrativa del Comune è finalizzata all'attuazione di progetti ed obiettivi definiti, secondo priorità d'intervento, dagli organi di governo e da questi assegnati alla dirigenza per il loro conseguimento attraverso programmi operativi improntati a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
2. L'attività amministrativa è svolta nel rispetto dei seguenti criteri:
 - distinzione tra indirizzo politico amministrativo, spettante agli organi di governo, e autonomia gestionale della dirigenza, entrambe in posizione di servizio alla cittadinanza;
 - processo decisionale attuato attraverso la relazione e l'integrazione tra la funzione politica e quella amministrativa, secondo un modello di governo che qualifica la pianificazione, la programmazione, il controllo e la verifica del raggiungimento dei risultati;
 - regolamentazione delle relazioni fra gli organi di governo ed i dirigenti; individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti, individuazione della titolarità delle prevalenze decisionali nelle varie fasi del processo;
 - utilizzo di strumenti e metodologie per l'attivazione dei controlli interni concernenti gli aspetti di legittimità e regolarità amministrativa, di controllo di gestione, di controllo strategico e di valutazione della dirigenza;
 - trasparenza, semplificazione e contenimento dei tempi delle procedure in stretta relazione con i bisogni della cittadinanza;
 - superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro; perseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale nel rispetto delle professionalità possedute e dell'inquadramento contrattuale, nonché della massima collaborazione tra le articolazioni degli uffici e dei servizi del Comune e tra il Comune e le altre Amministrazioni pubbliche;
 - crescita professionale dei dipendenti e miglioramento della qualità dei servizi in rapporto alle attese dell'utenza.

ART. 39 SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario generale è nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente. Le modalità della nomina, della conferma e della revoca sono disciplinate dal testo unico.
2. Il Segretario generale, oltre ai compiti ed alle funzioni stabilite dal testo unico, esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
3. Il regolamento disciplina, nell'ordinamento degli uffici e dei servizi, le funzioni vicarie del Segretario generale.

ART. 40 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Le forme di gestione dei servizi, nell'ambito delle disposizioni del testo unico e legislative in materia, sono determinate secondo soluzioni organizzative improntate alla maggiore efficacia, efficienza, economicità e qualità del servizio.
2. La dotazione organica del personale consiste nell'elenco delle posizioni di lavoro suddivise in base al sistema di inquadramento in vigore, necessarie ad assicurare il regolare svolgimento delle funzioni dell'ente in coerenza con la programmazione economico finanziaria pluriennale. L'assegnazione delle risorse umane è definita ogni anno unitamente al piano esecutivo di gestione.
3. L'assetto organizzativo risponde alle necessità di programmazione, gestione e controllo ed è strutturato, in relazione agli indirizzi, obiettivi e programmi dell'amministrazione, per funzioni distinte secondo il carattere di supporto (staff) o produttivo (line) rispetto all'obiettivo.
4. L'articolazione dell'assetto organizzativo è improntata alla massima flessibilità, adattabilità e modularità, garantendo il costante adeguamento dell'azione amministrativa agli obiettivi definiti ed alle loro variazioni secondo quanto stabilito nel regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento della struttura organizzativa comunale nel rispetto delle disposizioni del testo unico e statutarie e dei criteri generali dettati dal Consiglio Comunale.
5. La struttura organizzativa si articola, secondo criteri di omogeneità, di funzionalità, di competenza, in aggregazioni definite dalla Giunta nel regolamento, in coerenza con la programmazione. Alla direzione e coordinamento delle strutture di massima dimensione sono preposti, con incarico conferito dal Sindaco per un periodo non superiore al suo mandato, i responsabili dei servizi.

ART. 41 FUNZIONI DIRIGENZIALI CONFERITE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. Le funzioni dirigenziali attribuite ai responsabili dei servizi sono stabilite dal testo unico. La direzione dei servizi è disciplinata secondo criteri e norme dettati dagli statuti e dai regolamenti.
2. I responsabili dei servizi compiono tutti gli atti di gestione, interni ed esterni, necessari per il raggiungimento degli obiettivi. Su tutte le forme di attività, sia espletate direttamente dalle strutture comunali che attraverso terzi, verrà svolta attività di controllo di qualità e di verifica dei parametri di gestione assegnati.

3. I responsabili dei servizi propongono alla Giunta gli atti di conciliazione, di transazione e di resistenza in giudizio. La rappresentanza legale dell'Ente in giudizio spetta al Sindaco.
4. Il Sindaco potrà esercitare nei confronti di ciascun responsabile dei servizi la facoltà di delega.
5. I responsabili dei servizi sono responsabili della corretta gestione dei servizi loro attribuiti.

ART. 42 CONFERIMENTO E REVOCA INCARICHI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. Gli incarichi di responsabile di servizio sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato, con modalità fissate dal regolamento e secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel proprio programma amministrativo.
2. Il Sindaco, avvalendosi degli strumenti di monitoraggio e controllo previsti dal testo unico, dispone verifiche sulla corretta ed efficiente gestione delle risorse e può richiedere, periodicamente, al servizio di controllo, la valutazione dei risultati ottenuti da ciascun responsabile dei servizi in relazione all'attuazione dei programmi, agli obiettivi assegnati, al livello di efficienza e qualità di servizio raggiunto nell'ambito dello svolgimento di ciascun incarico di responsabilità del servizio.
3. Gli incarichi sono revocati in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata, oltre che negli altri casi disciplinati e dai contratti collettivi di lavoro.
4. L'Amministrazione può stipulare, nei limiti del testo unico, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale di posizione apicale o di alta specializzazione, fermo restando il possesso dei requisiti di accesso previsti per le corrispondenti posizioni. I predetti incaricati cessano contestualmente al mandato elettivo del Sindaco in carica. Tali funzioni di direzione a tempo determinato possono essere conferite dal Sindaco nei modi stabiliti dal regolamento. Possono essere altresì costituiti uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco secondo le modalità stabilite dal regolamento.
5. A tutti i responsabili dei servizi è assegnato il trattamento economico stabilito dai contratti collettivi nazionali del comparto Autonomie Locali. Ai responsabili dei servizi assunti a tempo determinato in posti previsti in dotazione organica o extradotazione, il trattamento economico può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, nei termini del testo unico.
6. Ai soggetti in possesso di alta specializzazione, scelti extradotazione intuitu personae, è attribuito il trattamento corrispondente alla più elevata qualifica non dirigenziale del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto Autonomie Locali, incrementabile nei modi stabiliti dal testo unico.
7. Il regolamento disciplina le procedure di accesso previste in relazione alle diverse tipologie.

TITOLO IV

SERVIZI PUBBLICI LOCALI E FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ART. 43 PRINCIPI

1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi previsti dal testo unico, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici o privati.
2. La gestione dei servizi pubblici deve essere improntata a criteri di efficienza, efficacia, economicità e qualità del servizio.
3. Il Consiglio Comunale determina la gestione di un servizio pubblico, con propria deliberazione che deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione a mezzo di società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dal testo unico.

ART. 44 DISPOSIZIONI PER GLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE E ISTITUZIONI

1. Gli amministratori di aziende ed istituzioni sono nominati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale. Possono essere nominati amministratori coloro i quali possiedono i requisiti per essere eletti Consiglieri comunali.
2. Le incompatibilità con la nomina di amministratore sono stabilite dal testo unico.
3. Con la modalità di cui ai commi precedenti, il Sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di quarantacinque giorni dalla vacanza.
4. Il provvedimento di revoca deve essere motivato.

ART. 45 ISTITUZIONI

1. L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e da due consiglieri che, salvo revoca, restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.
2. Agli Amministratori dell'istituzione si applicano le norme sulla ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dal testo unico per i consiglieri comunali.
3. Al Direttore dell'istituzione compete la responsabilità gestionale. E' nominato dal Sindaco con contratto o con incarico a tempo determinato, ovvero a seguito di pubblico concorso.
4. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

5. Il Consiglio Comunale, all'atto della costituzione dell'istituzione ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e le competenze del Direttore.

ART. 46 AZIENDE SPECIALI

1. L'azienda speciale è un ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.
2. L'azienda speciale è costituita anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale.
3. Organi dell'azienda speciale sono: il consiglio di amministrazione, il presidente ed direttore al quale compete la responsabilità gestionale.
4. L'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda speciale è disciplinato dal proprio statuto e dal regolamento interno.
5. Lo statuto dell'azienda speciale deve prevedere un apposito organo di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione.

ART. 47 SOCIETA' DI CAPITALI

1. Il Comune può partecipare a società di capitali e promuoverne la costituzione.
2. La deliberazione con la quale il Consiglio comunale dispone la costituzione di una nuova società o la partecipazione ad una società preesistente deve rendere palesi le ragioni che consigliano tale forma di gestione del servizio e dimostrarne la convenienza economica, evidenziando altresì il rapporto costi-benefici tenuto conto della qualità del servizio stesso.

ART. 48 PROMOZIONE DI FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e con altri Enti pubblici, e partecipa ad accordi di programma ove sia richiesta un'azione integrata e coordinata di soggetti diversi.

ART. 49 RAPPRESENTANZE DEL COMUNE NELL'ASSEMBLEA DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI E STRUTTURE ASSOCIATIVE

1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali e dei consorzi è il Sindaco o un suo delegato.
2. Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio sull'andamento delle società di capitali.

TITOLO V

NORME FINALI

ART. 50 PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE

1. Al fine di perseguire uno sviluppo equilibrato ed armonico della comunità, impiegando le risorse secondo la priorità dei bisogni, il Comune adotta la programmazione come metodo di intervento.
2. Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante programmi, progetti ed obiettivi.
3. Il regolamento definisce la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti della programmazione comunale, secondo un modello di regolamentazione delle relazioni fra politica ed amministrazione gestionale basato, per ogni singola fase del processo, sulle prevalenze decisionali.

ART. 51 CONTROLLI INTERNI

1. Il Comune adegua i propri regolamenti ai principi generali del sistema dei controlli interni previsti dal testo unico e promuove iniziative con altri Comuni per la costituzione ed il funzionamento di un'unica struttura convenzionata ai fini del controllo di gestione, dell'attività di valutazione, controllo strategico e valutazione del personale.
2. Il controllo di regolarità amministrativa – contabile viene disciplinato da apposito regolamento.

ART. 52 COLLEGIO DEI REVISORI

Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due candidati, il Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dura in carica tre anni, è rieleggibile una sola volta ed è revocabile per inadempienza, nonché quando ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del mandato.

ART. 53 MODIFICHE STATUTARIE

1. Lo Statuto e le sue modifiche sono deliberate secondo quanto previsto dal testo unico e rimangono in vigore a tempo indeterminato.
2. L'abrogazione dello statuto potrà essere effettuata soltanto con l'approvazione di un nuovo Statuto.

3. Nessuna deroga è consentita all'applicazione delle norme statutarie sia con provvedimento amministrativo sia con atto regolamentare.
4. L'interpretazione autentica delle disposizioni statutarie è di esclusiva competenza del Consiglio comunale.

ART. 54 ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI

1. I regolamenti e le loro modifiche entrano in vigore dopo la conseguita esecutività della deliberazione che li approva.
2. Le deliberazioni di cui al comma precedente non possono essere dichiarate immediatamente eseguibili.

INDICE

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO

ART. 1 - FINALITA' E PRINCIPI	PAG. 2
ART. 2 – DIRITTO ALL'ACQUA	PAG. 2
ART. 3 - CRITERI E METODI DELL'AZIONE COMUNALE	PAG. 2
ART. 4 - SEDE, STEMMA E GONFALONE	PAG. 4

TITOLO II° - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA

ART. 5 - PARTECIPAZIONE CIVICA E BENI COMUNI	PAG. 5
ART. 6 – AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE	PAG. 5
ART. 7 – PATTO DI CONDIVISIONE	PAG. 5
ART. 8 - FORME ASSOCIATIVE E VOLONTARIATO	PAG. 6
ART. 9 – GLI ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA	PAG. 6
ART. 10 – ISTANZE E PETIZIONI	PAG. 7
ART. 11 – LA PAROLA AL CITTADINO	PAG. 7
ART. 12 – LA GIORNATA DELLA DEMOCRAZIA	PAG. 7
ART. 13 – SCELTA PARTECIPATA	PAG. 8
ART. 14 – CONSIGLIO COMUNALE APERTO	PAG. 8
ART. 15 – INIZIATIVA POPOLARE A VOTO CONSILIARE	PAG. 9
ART. 16 – REFERENDUM E CONSULTAZIONI POPOLARI	PAG. 9
ART. 17 – INIZIATIVA POPOLARE A VOTO POPOLARE	PAG. 10
ART. 18 – REFERENDUM CONFERMATIVO	PAG. 10
ART. 19 – REFERENDUM ABROGATIVO	PAG. 11
ART. 20 – CONSULTAZIONE POPOLARE SU INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA COMUNALE	PAG. 11
ART. 21 – OGGETTO DEL REFERENDUM	PAG. 11
ART. 22 – AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM	PAG. 11
ART. 23 – EFFETTI DEL REFERENDUM	PAG. 12
ART. 23-BIS – LE ASSEMBLEE DI QUARTIERE	PAG. 12
ART. 24 - DIRITTO DI ACCESSO	PAG. 12
ART. 25 - DIRITTO DI INFORMAZIONE	PAG. 12
ART. 26 - PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI	PAG. 13
ART. 27 - DIFENSORE CIVICO	PAG. 13

TITOLO III° - ORGANI DI GOVERNO

ART. 28 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO	PAG. 14
ART. 29 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI	PAG. 14
ART. 30 - REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	PAG. 15
ART. 31 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	PAG. 15
ART. 32 - NOMINA DELLA GIUNTA – PRESENTAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE	PAG. 16
ART. 33 - COMPETENZE DELLA GIUNTA	PAG. 16
ART. 34 – FUNZIONAMENTO	PAG. 17
ART. 35 - DIMISSIONI, DECADENZA	PAG. 17
ART. 36 – SINDACO	PAG. 17
ART. 37 – ESIMENTE ALLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' O INCOMPATIBILITA'	PAG. 18

ART. 38 - PRINCIPI, ASSETTO E CRITERI GENERALI DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE	PAG. 18
ART. 39 - SEGRETARIO GENERALE	PAG. 19
ART. 40 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	PAG. 19
ART. 41 - FUNZIONI DIRIGENZIALI CONFERITE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI	PAG. 20
ART. 42 - CONFERIMENTO E REVOCA INCARICHI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI	PAG. 20

TITOLO IV° - SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE DI COOPERAZIONE

ART. 43 – PRINCIPI	PAG. 22
ART. 44 - DISPOSIZIONI PER GLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE E ISTITUZIONI	PAG. 22
ART. 45 – ISTITUZIONI	PAG. 22
ART. 46 - AZIENDE SPECIALI	PAG. 23
ART. 47 - SOCIETA' DI CAPITALI	
ART. 48 - PROMOZIONE DI FORME ASSOCIATIVE	PAG. 23
ART. 49 - RAPPRESENTANZE DEL COMUNE NELL'ASSEMBLEA DELLE SOCIETA' DI CAPITALI E STRUTTURE ASSOCIATIVE	PAG. 23

TITOLO 5° - NORME FINALI

ART. 50 - PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE	PAG. 24
ART. 51 - CONTROLLI INTERNI	PAG. 24
ART. 52 - COLLEGIO DEI REVISORI	PAG. 24
ART. 53 - MODIFICHE STATUTARIE	PAG. 24
ART. 54 - ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI	PAG. 25